

(N. 676)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1949

Creazione presso l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, attualmente costituito da una Sezione ordinaria e da una Sezione per il credito agrario di miglioramento, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di interesse generale, destinata ad operare nell'ambito delle provincie venete e di quella di Mantova.

Per la istituenda Sezione è previsto un fondo di dotazione iniziale di lire 80 milioni, da sottoscrivere da parte degli enti attualmente partecipanti al Venefondario (Casse di risparmio venete ed Istituto federale delle Casse

di risparmio delle Venezie); essa potrebbe soltanto concedere mutui:

a) con durata non superiore a trenta-cinque anni: a favore di enti pubblici, loro consorzi e loro aziende autonome per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il completamento di opere pubbliche, di edifici adibiti ad uso pubblico e, in generale, di impianti aventi carattere di pubblica utilità;

b) con durata non superiore a venti anni: a favore di imprese private di nazionalità italiana per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il completamento di propri impianti, già riconosciuti di pubblica utilità, restando così tassativamente esclusa la con-

cessione di mutui aventi per oggetto impianti a carattere più prettamente industriale e albaforio proprio delle imprese private, la cui natura mal si concilierebbe con la normale attività dei partecipanti alla Sezione.

Rientrerebbero, quindi, nelle competenze della Sezione speciale le seguenti operazioni:

1° finanziamenti per costruzioni di strade, tranvie, canali di navigazione e irrigazione, acquedotti, ponti, lavori portuali, edifici scolastici e ospitalieri, e in genere tutte le opere tali considerate dalla legge ed eseguite direttamente dagli enti pubblici;

2° le opere di cui al punto b) che, anziché essere eseguite direttamente, siano, con regolare provvedimento, date in concessione a enti o ad imprese private di nazionalità italiana (ad esempio: lavori di bonifica, opere per l'utilizzazione di acque pubbliche ecc.).

A proposito poi di questa attività, è da ritenere che essa non andrà ad interferire con quella degli istituti analoghi a carattere nazionale, ma piuttosto ne rappresenterà una opportuna integrazione e completamento nell'ambito locale, venendo così incontro agli ingenti bisogni che attualmente si manifestano nella regione veneta in materia di ricostruzione di opere e di impianti di pubblica utilità.

Ciò premesso, si passa ad illustrare, qui di seguito, lo schema di disegno di legge, nel testo approvato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 19 novembre 1948.

**Articolo 1:** si autorizza il Venefondario a costituire una Sezione fissandone la sfera d'azione territoriale, il genere di operazioni consentite (mutui) e la natura dei beneficiari delle operazioni medesime;

**Articolo 2:** si precisano le garanzie ed i privilegi che debbono assistere le operazioni di mutuo a favore degli enti pubblici (cessione di annualità statale, delegazioni sui tributi, prima ipoteca) e delle imprese private (prima ipoteca sulle opere e gli impianti, privilegio *ope legis* con la sola formalità della pubblicazione). Si precisa, altresì, la durata massima delle operazioni a seconda della natura pubblica o privata dei mutuatari.

Al fine, poi, di ottenere un opportuno frazionamento delle operazioni, si è stabilito che l'importo complessivo dei finanziamenti da

concedersi ad uno stesso mutuatario non possa superare la misura del patrimonio della Sezione (fondo di dotazione e riserve). Ma poiché potrebbero verificarsi casi meritevoli di particolare considerazione, è stato altresì prevista la facoltà di deroghe a detto limite, da concedersi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza.

**Articolo 3:** si dispone che la Sezione possa concedere mutui in contanti ed in obbligazioni e si afferma il principio che esso possa avvalersi della emissione di obbligazioni per un valore nominale pari a quello dei mutui concessi ed erogati in valuta legale. Circa il limite massimo di emissione delle cartelle, si fa richiamo al noto schema di disegno di legge sul credito fondiario, approvato dall'onorevole Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 novembre 1948, portante disposizioni generali per tutti gli istituti fondiari ed equiparati. Si estendono alle obbligazioni della nuova Sezione tutte le disposizioni vigenti per le cartelle fondiarie ed equiparate, fra cui, quelle in materia fiscale, in materia di quotazione sui pubblici mercati, in materia di stanziabilità presso l'Istituto di emissione ed in materia di costituzione di malleverie presso le pubbliche Amministrazioni;

**Articolo 4:** si estendono ai mutui della nuova Sezione le disposizioni tributarie vigenti per i mutui fondiari, le norme di legge per quanto concerne i diritti di commissione e le provvigioni spettanti agli istituti fondiari ed equiparati, ed in generale, in quanto non contrastanti, tutte le disposizioni vigenti per i mutui fondiari;

**Articolo 5:** si dispone che la vigilanza sulla Sezione spetti agli stessi Organi vigilanti il Venefondario;

**Articolo 6:** si stabilisce che le norme per disciplinare l'attività ed il finanziamento della Sezione siano approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con lo stesso decreto sarà fissato il fondo di dotazione della Sezione.

Avute presenti le finalità di pubblico interesse che l'istituenda Sezione si propone di raggiungere, si confida che non mancherete, onorevoli Senatori, di dare la vostra approvazione all'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, è autorizzato ad istituire una propria Sezione autonoma per il finanziamento di Opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, nell'ambito delle provincie venete e di quella di Mantova, mediante l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi e aziende autonome nonché di imprese private di nazionalità italiana, concessionarie delle opere e degli impianti anzidetti.

## Art. 2.

I mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi e aziende autonome, non possono aver durata superiore ad anni 35 e sono garantiti da prima ipoteca, dalla cessione di annuità a carico dello Stato, da delegazioni sui cespiti di tributi delegabili per legge e, in mancanza di essi, da delegazioni sui proventi delle imposte di consumo. Alle delegazioni sul provento del dazio consumo sono estesi i privilegi della legge 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive modificazioni, per la riscossione delle imposte dirette.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non possono avere durata superiore ad anni 20 e sono garantiti con prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; sono inoltre assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti nonché da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito « di diritto » ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità tranne quella della pubblicazione fatta a cura della Sezione, nel foglio degli Annunzi legali della provincia, nella quale è situata ciascuna opera o impianto ed in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potrà eccedere l'ammontare del patrimonio della Sezione (fondo di dotazione e riserve), salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso ai sensi del successivo articolo 5.

## Art. 3.

La Sezione compie operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e può emettere obbligazioni per un valore nominale corrispondente all'ammontare dei mutui già concessi ed erogati in contanti.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potrà però eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Le obbligazioni della Sezione sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiarie; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

## Art. 4.

I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali.

Sugli stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario.

È applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.

## Art. 5.

La vigilanza sulla Sezione è esercitata dagli stessi organi che la esercitano sull'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno emanate le norme per disciplinare l'attività ed il funzio-

namento della Sezione e per stabilire il relativo fondo di dotazione.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.